

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 10 marzo 2025

In Aosta, il giorno dieci (10) del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROSJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **229** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DEL PARERE DI RAZIONALITÀ PER I FABBRICATI RURALI PREVISTO DALL'ARTICOLO 22, COMMA 2, LETTERA E), DELLA L.R. 11/1998. REVOCA DELLE DGR 1544/2006, 1665/2009 E 1356/2015.

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, recante la disciplina in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e, in particolare, la lettera e), comma 2 dell'articolo 22 che prevede il rilascio di un parere vincolante di razionalità da parte della struttura regionale competente in materia di agricoltura nella valutazione dei progetti di fabbricati rurali;

richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

richiamata la DGR n. 1544 in data 26 maggio 2006 recante l'approvazione del manuale contenente gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali ed annessi, e relativi criteri generali di applicazione in attuazione della lettera e), comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

richiamata la DGR n. 1665 in data 19 giugno 2009 recante la modifica del manuale contenente gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali ed annessi, e relativi criteri generali di applicazione approvato con la deliberazione della giunta regionale n. 1544 del 26 maggio 2006;

richiamata la DGR n. 1356 in data 25 settembre 2015 recante la modifica dei criteri e delle modalità di applicazione per il rilascio del giudizio di razionalità per i fabbricati rurali, di cui all'allegato B alla deliberazione della giunta regionale n. 1544 del 26 maggio 2006;

atteso che il parere di razionalità, vincolante in merito alle caratteristiche agricole aziendali e alle specifiche progettuali, è strumento necessario per ottenere il titolo abilitativo per la realizzazione di fabbricati rurali;

atteso che, sentiti i competenti uffici, è necessario ridefinire e precisare le procedure per il rilascio del parere di razionalità, rivedere il dimensionamento aziendale minimo per l'edificazione agricola, rinnovare e semplificare l'applicazione degli standard costruttivi e definire il dimensionamento dei fabbricati rurali;

visto il documento recante i criteri e le modalità per il rilascio del parere di razionalità, predisposto dagli uffici competenti, che ridefinisce e precisa le procedure per il rilascio di tale parere;

ritenuto di approvare tali modifiche e di procedere alla revoca delle DGR 1544/2006, 1665/2009 e 1356/2015;

ritenuto di demandare a una successiva deliberazione di Giunta la determinazione del dimensionamento aziendale minimo per l'edificazione agricola e i nuovi standard costruttivi dei fabbricati rurali e il dimensionamento degli stessi nelle more dell'adozione della quale i criteri costruttivi vigenti continuano a essere linea guida alla progettazione benché non vincolanti;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696, in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento agricoltura, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

considerato che il Consiglio Permanente degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", con nota protocollo n. 119 del 26/02/2025, acquisito agli atti con prot. n. 3366/AGR del 27/02/2025, ha rilasciato parere positivo in merito alla bozza dei criteri e delle modalità per il rilascio del parere di razionalità, predisposta dagli uffici competenti, che ridefinisce e precisa le procedure per il rilascio di tale parere;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare i nuovi criteri e le modalità per il rilascio del parere di razionalità per i fabbricati rurali previsto alla lettera e), comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 contenuti nell'allegato della presente deliberazione e ne è parte integrante e sostanziale;
- 2) di revocare le DGR 1544/2006, 1665/2009 e 1356/2015;
- 3) di demandare a una successiva deliberazione di Giunta la determinazione del dimensionamento aziendale minimo per l'edificazione agricola, e i nuovi standard costruttivi dei fabbricati rurali e il dimensionamento degli stessi nelle more dell'approvazione della quale i criteri costruttivi vigenti continuano a essere linea guida alla progettazione benché non vincolanti;
- 4) di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

**CRITERI E MODALITA' PER IL RILASCIO DEL PARERE DI RAZIONALITA'  
PREVISTO DALL'ARTICOLO 22, COMMA 2, LETTERA E) DELLA LEGGE  
REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11**

**1. Ambito di applicazione**

1.1 La legge regionale 6 aprile 1998, n.11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), all'articolo 22, comma 2, lettera e), prevede che la Giunta regionale, nelle zone dei Piani Regolatori Comunali (PRG) ove sia prevista l'attività agro-silvo-pastorale e nei limiti degli indici di edificabilità, laddove previsti, adotti i criteri finalizzati:

- a) all'individuazione delle condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale;
- b) alla definizione degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale;
- c) alla valutazione dei progetti attraverso il rilascio di un parere di razionalità in merito al dimensionamento plano-volumetrico e alla validità temporale.

Il parere di razionalità, fatta salva la sua previsione all'interno dei PRG, è un parere vincolante propedeutico all'ottenimento del titolo abilitativo, non si sostituisce a esso e non deroga ad alcun vincolo o norma vigente. Tale valutazione non è richiesta per:

- a) la realizzazione delle seguenti strutture, per le quali può essere stabilita specifica disciplina nell'ambito dei singoli PRG:
  1. locali per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di provenienza prevalentemente extraziendale;
  2. edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche di fondovalle senza terra e di quelle per le quali il rapporto tra il carico animale e la superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio. Si ha disequilibrio in caso di allevamenti bovini di fondovalle che presentano un carico UBA/ettaro superiore a sei o di altri allevamenti di fondovalle che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno asservito all'allevamento per la produzione degli alimenti;
- b) le serre come definito dalla legge regionale 11/1998, all'articolo 22;
- c) i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, limitatamente al primo intervento;
- d) i bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera essexies), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

1.2 Il fabbricato rurale oggetto del parere di razionalità deve essere strettamente correlato con l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo e volto ad assolvere le funzioni utili per lo svolgimento dell'attività agricola.

1.3 I presenti criteri disciplinano il rilascio del parere di razionalità per l'ottenimento del titolo abilitativo finalizzato alla realizzazione di:

- a) fabbricati rurali strumentali allo svolgimento dell'attività agricola;
- b) fabbricati rurali destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli;
- c) fabbricati da destinare a attività agrituristica;
- d) abitazione dell'imprenditore agricolo per la conduzione della struttura rurale asservita;
- e) residenza temporanea a servizio di alpeggi e mayen.

## **2. Beneficiari**

- 2.1 Il parere di razionalità, se previsto all'interno dei PRG, è rilasciato a:
- a) imprenditori agricoli, in forma singola o associata, titolari di impresa in possesso di un'organizzazione aziendale e di una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati;
  - b) proprietari di fabbricati rurali non conduttori.
- 2.2 Ai proprietari non conduttori di cui alla lettera b) precedente è rilasciato il parere di razionalità esclusivamente per:
- a) la realizzazione di strutture dimensionate in funzione delle esigenze del fondo di proprietà;
  - b) interventi su fabbricati esistenti, comprensivi di ampliamento e/o delocalizzazione, giustificati dalle esigenze dei fondi coltivati da imprese agricole che sottoscrivono il vincolo di mantenimento delle dimensioni aziendali;
  - c) la realizzazione di fabbricati strumentali necessari per adeguamenti normativi o per la realizzazione di locali obbligatori.

## **3. Requisiti**

- 3.1 Il parere di razionalità è espresso tenuto conto:
- a) della dimensione dell'azienda alla quale è asservito il fabbricato e del suo indirizzo produttivo (entità della produzione annua, dei capi di bestiame mantenibili in rapporto alla produzione foraggiera aziendale, della estensione del fondo, del tipo di coltura in esso praticata, ecc.) specificati in un successivo allegato B;
  - b) delle specifiche progettuali in riferimento al dimensionamento del singolo intervento in relazione alle esigenze aziendali (superficie coperta, cubatura, destinazione d'uso dei singoli locali, ecc.), specificati in un successivo allegato C.
- 3.2 Il rilascio del parere di razionalità è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione nel registro imprese con codice agricolo in stato "attivo" dei beneficiari di cui al punto 2.1, lettera a) e delle imprese agricole di cui al punto 2.2 lettera b);
  - b) rispetto degli equilibri funzionali, in caso di nuovi complessi, da verificare da parte del Comune competente;
  - c) assenza in ambito familiare (parenti o affini entro il primo grado) di edifici rustici già esistenti razionali o razionalizzabili adeguati alle esigenze aziendali e del fondo, fatta eccezione per quelle strutture asservite ad un titolare di altra azienda agricola;
  - d) localizzazione del fabbricato nel centro aziendale inteso come luogo dove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo o comunque un luogo pertinente ad esso, in relazione agli ordinamenti produttivi e alle diverse tipologie di conduzione aziendale;

- e) congruità dell'intervento dal punto di vista territoriale, gestionale ed economico con particolare riferimento alle superfici asservite all'azienda.
- 3.3 I fabbricati oggetto di intervento o il sedime, nel caso di nuova costruzione, devono essere di proprietà dell'impresa richiedente oppure questi deve poterne disporre in forza di altro diritto reale. È data facoltà di presentare sostitutiva promessa di vendita tra le parti ai sensi di legge. In tal caso l'attestazione del diritto reale dovrà essere prodotta all'amministrazione comunale competente in allegato all'istanza utile all'ottenimento dell'autorizzazione edilizia.
- 3.4 Nel caso di nuovi complessi aziendali va accertata la disponibilità sul territorio di edifici rurali idonei all'uso agricolo, ai sensi della DGR 1303/2016, che potrebbero assolvere alle medesime funzioni, da verificare in collaborazione con il Comune competente.
- 3.5 Il titolo d'uso dei terreni costituenti la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale è attestato dal fascicolo aziendale. I proprietari non conduttori devono fornire, laddove previsto, elenco su base catastale dei terreni asserviti all'intervento.

#### **4 Presentazione della domanda**

- 4.1 La domanda, a sportello aperto, deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione dell'apposito modulo di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di PEC [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it).
- 4.2 Nella domanda il richiedente, nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, è tenuto ad attestare:
- a) i propri dati anagrafici, recapiti e il codice fiscale/partita IVA dell'impresa;
  - b) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
  - c) di autorizzare l'amministrazione al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi del regolamento UE 2016/679.
- 4.3 La domanda deve, inoltre, contenere la sottoscrizione degli impegni di cui al punto 9.
- 4.4 La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.
- 4.5 Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale, accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it> e inserendo come causale "Domanda parere di razionalità".

#### **5 Soggetti coinvolti**

- 5.1 Il procedimento amministrativo per il rilascio del parere di razionalità vede coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'amministrazione regionale:
- a) il responsabile del procedimento;
  - b) il responsabile dell'istruttoria;
  - c) la commissione tecnica.
- 5.2 Il responsabile del procedimento è il funzionario della U.O. Pianificazione territoriale e diversificazione aziendale. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il coordinatore del Dipartimento agricoltura.

- 5.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico che predispone l'istruttoria delle pratiche.
- 5.4 Nell'ambito del Dipartimento agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il coordinatore del dipartimento o suo delegato;
  - b) il responsabile della U.O. Pianificazione territoriale e diversificazione aziendale;
  - c) i tecnici responsabili dell'istruttoria.
- 5.5 La commissione può essere convocata dai soggetti di cui al precedente punto 5.4, lettere a) e b), per l'eventuale validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico responsabile in merito:
- a) all'approvazione del rilascio del parere di razionalità;
  - b) all'eventuale definizione di prescrizioni;
  - c) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita;
  - d) a pareri tecnici preliminari.

La commissione può, inoltre, assumere decisioni per aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi.

## **6 Procedimento amministrativo**

- 6.1 L'istruttoria delle domande è volta:
- a) alla verifica, ai fini dell'ammissibilità, della correttezza e completezza della documentazione presentata, nonché della sottoscrizione da parte del richiedente;
  - b) alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda per l'ottenimento del parere di razionalità.
- 6.2 Il rigetto definitivo della domanda, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni, è disposto con comunicazione di conclusione del procedimento.
- 6.3 Per il rilascio del parere di razionalità la struttura competente può indire apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalità di cui al capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007.
- 6.4 Il procedimento è concluso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda completa e previo pagamento della seconda imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale, accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it> e inserendo come causale "Parere di razionalità". Il responsabile del procedimento comunica al richiedente, al progettista e all'amministrazione comunale competente il parere di razionalità.
- 6.5 Prima dell'adozione formale di un parere negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione sospende i termini del procedimento.
- 6.6 L'efficacia del parere di razionalità, nel caso di realizzazione di nuovi complessi aziendali e/o di fabbricati rurali abitativi, è subordinata alla sottoscrizione di un impegno alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo di:
- a) indivisibilità, nel caso di nuovi complessi aziendali;
  - b) asservimento ai relativi fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e divieto di alienabilità disgiunta, nel caso di fabbricati rurali abitativi.
- 6.7 La validità del parere di razionalità è di due anni dalla data di rilascio. Alla sua scadenza, qualora non siano stati ottenuti gli effetti di norma, occorre presentare nuova istanza, fatta

salva la possibilità di mantenere valida la documentazione agli atti dell'amministrazione regionale.

- 6.8 La validità del parere di razionalità relativo alla realizzazione di tensostruttura o altre strutture amovibili è di dieci anni dalla data di rilascio. Il perdurare dell'efficacia del parere di razionalità è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, se tali requisiti non sono confermati la struttura deve essere rimossa.

## **7 Varianti in corso d'opera**

- 7.1 Le varianti in corso d'opera devono essere autorizzate a seguito di nuova domanda di parere di razionalità.
- 7.2 I termini utili alla conclusione del procedimento di cui al punto 7.1 vengono ridotti a 60 giorni.

## **8 Difformità edilizie**

- 8.1 Nel caso di regolarizzazioni edilizie il parere di razionalità è espresso esclusivamente in riferimento ai requisiti aziendali e progettuali accertati e accertabili al momento della richiesta.

## **9 Impegni del richiedente**

- 9.1 Il richiedente si impegna formalmente a:
- a) non mutare la destinazione d'uso dei fabbricati rurali oggetto di parere di razionalità. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene a essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività diversa da quella agricola. L'accertata violazione di tale impegno da parte del Comune competente comporta il decadimento del parere di razionalità e la segnalazione alla struttura competente;
  - b) allegare alla segnalazione certificata di agibilità la registrazione e la trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate dell'atto unilaterale d'obbligo di vincolo di cui al punto 6.6;
  - c) non ridurre il dimensionamento aziendale utile all'ottenimento del parere di razionalità nei 15 anni successivi alla data di ottenimento del certificato di agibilità. Successivamente, fatto salvo il divieto di mutamento di destinazione d'uso, il dimensionamento aziendale può variare. Il trasferimento della proprietà o dell'uso dei fabbricati oggetto di razionalità, a soggetti in possesso dei requisiti aziendali richiesti, non costituisce violazione. L'accertata violazione di tale impegno da parte della struttura regionale competente comporta il decadimento del parere di razionalità e la segnalazione al Comune competente;
  - d) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini dei controlli di cui al successivo punto 10. L'accertata violazione di tale impegno da parte della struttura regionale competente comporta il decadimento del parere di razionalità e la segnalazione al Comune competente.

## **10 Controlli ex post**

- 10.1 Al fine di verificare il rispetto degli impegni e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni la Regione si dota di un registro sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e l'entità delle superfici vincolate.
- 10.2 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni

rese dai soggetti richiedenti il parere di razionalità, l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende.

- 10.3 Il controllo sul rispetto dei vincoli di destinazione, di cui al punto 9.1 lettera a), spetta al Comune competente secondo quanto previsto all'art. 75 comma 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
- 10.4 Il controllo sul rispetto dei vincoli di dimensionamento aziendale, di cui al punto 9.1 lettera c), deve riguardare a campione almeno il 5% delle domande nel periodo di riferimento e sarà effettuato dalla struttura competente. Nel caso in cui la variazione consegua a causa di forza maggiore o sia occasionale e temporanea e l'interessato provveda a riportare la dimensione aziendale a un livello equivalente a quello minimo richiesto entro l'annata agraria seguente o altra data stabilita, il vincolo quindicennale è da intendersi prolungato di una durata pari al periodo di inadempimento. Il mancato ripristino della dimensione aziendale comporta il decadimento del parere di razionalità e sarà segnalato al Comune competente.

## **11 Sanzioni**

- 11.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al paragrafo precedente, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il richiedente, oltre alla revoca del parere di razionalità, incorre, secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

## **12 Trattamento dei dati**

- 12.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
- 12.2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è l'unità responsabile dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei rappresentanti legali o dei delegati alla trasmissione.
- 12.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta istruttoria delle domande.
- 12.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
- 12.5 I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

- 12.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il parere di razionalità.

### **13 Norme transitorie**

- 13.1 Il manuale degli standard, come approvato dalla DGR 1665/2009, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta dei successivi allegati B e C, relativi rispettivamente alla dimensione dell'azienda alla quale è asservito il fabbricato e alle specifiche progettuali e dimensionamento del singolo intervento di cui al punto 3.1, continua a essere linea guida alla progettazione benché non vincolante e può essere derogato in sede di valutazione delle istanze dalla commissione tecnica di cui al punto 5.4 e/o dalla conferenza di cui al punto 6.3.